MARIA CINZIA RESTELLI
NOTAIO

N. 8170 di Repertorio
N. 3929 di Raccolta

COSTITUZIONE DI IMPRESA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Reg.to Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale DP II di Milano

Il 15/03/2023
al N. 23474
Serie 1T
Totale €.356,00
di cui Bollo € 156,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno tredici del mese di marzo
13 marzo 2023
In Milano (MI), nel mio studio in Piazza Castello n. 29.
Avanti a me Dottoressa Maria Cinzia Restelli notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, sono comparsi
- **Giacomo PISANI** nato a Lucca (LU) il 9 luglio 1976, domiciliato per il presente atto a Livorno (LI) Piazzale Undici Maggio n. 4,
codice fiscale PSN GCM 76L09 E715R,
cittadino italiano che dichiara di essere libero di stato, e di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Unico Amministratore della società **"VERA S.R.L."** con sede a Livorno (LI) Piazzale Undici Maggio n. 4, capitale euro 10.500,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 01531290490, R.E.A. n. LI-135811, società costituita in Italia in data 18 aprile 2006, munito degli occorrenti poteri per questo atto in forza del vigente statuto sociale;
- Paolo Stefano RUFFINI nato a Livorno (LI) il 26 novembre 1978, residente a Livorno (LI), Via Pellettier n. 4,
codice fiscale RFF PST 78S26 E625E,
cittadino italiano che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.
Detti comparenti, della cui identità personale, io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Giacomo PISANI, Paolo Stefano RUFFINI e "VERA S.R.L." costituiscono una impresa sociale nella forma della società a responsabilità limitata con la denominazione

"UP SRL IMPRESA SOCIALE"

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. La società per il perseguimento delle suddette finalità opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, lett. d), f), i), k),l) e m) ed ha per oggetto:
- organizzazione di eventi teatrali e manifestazioni musicali;
- promozione e valorizzazione anche a livello internazionale di giovani attori;
- organizzazione di eventi formativi, masterclass, seminari rivolti a giovani attori;
- valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare delle Dimore Storiche Italiane, attraverso l'organizzazione di eventi teatrali, musicali e culturali;
- produzione di materiale audio video e merchandising;
- realizzazione di attività divulgative e di formazione in luoghi inconsueti riportando in vita spazi non pienamente utilizzati o con un utilizzo diverso

(aziende, musei, ospedali, scuole, carceri ecc.);
- erogazioni di premi, contributi e borse di studio.
L'impresa sociale pone al centro dei propri scopi la promozione sociale dei lavoratori dipendenti attraverso lo strumento del lavoro intellettuale e manuale, avendo particolare attenzione ai bisogni dei lavoratori svantaggiati.
Ai sensi dell'art 2 comma IV D.Lgs. 112/2017, nell'esercizio dell'attività principale sono occupati:
a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonchè persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
L'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.
Nel rispetto delle attività espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti e operatori giuridici, e nei limiti dalla stessa consentiti, in particolare in materia di sollecitazione nei confronti del pubblico, la Società potrà compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali, finanziarie e assicurative, mobiliari e immobiliari, amministrative e giudiziarie, connesse o strumentali, ritenute dall'Organo amministrativo necessarie, opportune o utili allo scopo di favorire il conseguimento dell'oggetto sociale.
La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse.
La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali.

ARICOLO 3 - SEDE

La sede sociale viene stabilita in Milano (MI).
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo iniziale della società è fissato in Via Luigi Caroli n. 12.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

ARTICOLO 5 - CAPITALE E QUOTE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote a sensi di legge.
Detto capitale viene assunto e interamente sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:
- Giacomo PISANI per nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- Paolo Stefano RUFFINI per nominali euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;
- "VERA S.R.L." per nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2464 IV comma cod. civ., il 25% (venticinque per cento) dei conferimenti in denaro viene versato come segue:
- quanto al socio Giacomo PISANI a mezzo assegno circolare non trasferibile a favore di "UP SRL IMPRESA SOCIALE" n. 7404356848-05 dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) emesso in data marzo 10 marzo 2023 dalla banca UNICREDIT SPA, filiale di Milano, Piazza Udine;
- quanto al socio Paolo Stefano RUFFINI a mezzo assegno circolare non trasferibile a favore di "UP SRL IMPRESA SOCIALE" n. 7405814003-03 dell'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) emesso in data 10 marzo 2023 dalla banca UNICREDIT SPA, filiale di Milano, Piazza Udine;
- quanto al socio "VERA S.R.L." a mezzo assegno circolare non trasferibile a favore di "UP SRL IMPRESA SOCIALE" n. 7405814002-02 dell'importo di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero) emesso in data 10 marzo 2023 dalla banca UNICREDIT SPA, filiale di Milano, Piazza Udine.
I descritti assegni vengono consegnati all'infra nominato Presidente del Consiglio di amministrazione Giacomo PISANI che si impegna a versarli nelle casse sociali appena possibile.

ARTICOLO 6 - ORGANO AMMINISTRATIVO E POTERI

Vengono nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero a tre, i signori, tutti domiciliati per la carica a Milano (MI), Via Luigi Cairoli n. 12:
- **Giacomo PISANI**, sopra generalizzato;
- **Francesco PACINI** nato a Livorno (LI) il 18 luglio 1982, codice fiscale PCN FNC 82L18 E625B, cittadino italiano;
- **Ivana DI BIASE** nata a Maddaloni (CE) il 26 luglio 1984, codice fiscale DBS VNI 84L66 E791R, cittadina italiana.

Il signor Giacomo PISANI viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Al Consiglio di Amministrazione, che resta in carica sino a revoca o a dimissioni, spettano, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, tutti i poteri per la gestione generale della società, salvi i seguenti atti per i quali è richiesta una preventiva decisione dei soci:
i) acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari; ii) cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
iii) costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
iii) assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
iv) emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
v) costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
vi) acquisto e cessioni di partecipazioni sociali;
vii) costituzione di società.
Il signor Giacomo PISANI, presente, accetta dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società previste dall'articolo 2382 c.c. nè interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE e dichiara infine di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art. 20 dello statuto sociale.

ART. 7 - ORGANO DI CONTROLLO

Viene nominato a comporre l'Organo di controllo il Dottor **Alessandro CELLA** nato a Cameri (NO) il 5 gennaio 1959, residente a Cameri (NO), Strada privata Tonetto ed altri n. 4, codice fiscale CLL LSN 59A05 B473M, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. 70862 (Decreto Ministeriale del 2 dicembre 1997 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 bis del 12 dicembre 1997).

Al Sindaco è affidata anche l'attività di revisione legale dei conti della Società.

Egli resterà in carica per tre esercizi fino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Il compenso spettante al Sindaco è determinato in euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun esercizio.

Vengono resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal Sindaco in altre società.

ART. 8 ESERCIZI SOCIALI - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 9 - STATUTO

La società è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e di quelle contenute nello Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa lettura da me data alle parti.

ARTICOLO 10 - SPESE

Spese, imposte e tasse di questo atto e conseguenziali calcolate approssimativamente in euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti che lo sottoscrivono alle ore 16:10 (sedici e minuti dieci).

Consta di due fogli scritti da persona fida e in parte da me per sette intere facciate e parte della ottava scritta fin qui.

F.to Giacomo Pisani

F.to Paolo Stefano Ruffini

F.to Maria Cinzia Restelli (L.S.)

Allegato "A" al n. 8170/3929 di Repertorio

S T A T U T O

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

Articolo 1

1.1 La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata

"UP SRL IMPRESA SOCIALE"

è regolata dal presente Statuto, dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede in Milano (MI).

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 4

4.1 La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. La società per il perseguimento delle suddette finalità opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, lett. d), f), i), k),l) e m) ed ha per oggetto:

- organizzazione di eventi teatrali e manifestazioni musicali;
- promozione e valorizzazione anche a livello internazionale di giovani attori;
- organizzazione di eventi formativi, masterclass, seminari rivolti a giovani attori;
- valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare delle Dimore Storiche Italiane, attraverso l'organizzazione di eventi teatrali, musicali e culturali;
- produzione di materiale audio video e merchandising;
- realizzazione di attività divulgative e di formazione in luoghi inconsueti riportando in vita spazi non pienamente utilizzati o con un utilizzo diverso (aziende, musei, ospedali, scuole, carceri ecc.);
- erogazioni di premi, contributi e borse di studio.

L'impresa sociale pone al centro dei propri scopi la promozione sociale dei lavoratori dipendenti attraverso lo strumento del lavoro intellettuale e manuale, avendo particolare attenzione ai bisogni dei lavoratori svantaggiati.

Ai sensi dell'art 2 comma IV D.Lgs. 112/2017, nell'esercizio dell'attività principale sono occupati:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2,

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonchè persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
L'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.
Nel rispetto delle attività espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti e operatori giuridici, e nei limiti dalla stessa consentiti, in particolare in materia di sollecitazione nei confronti del pubblico, la Società potrà compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali, finanziarie e assicurative, mobiliari e immobiliari, amministrative e giudiziarie, connesse o strumentali, ritenute dall'Organo amministrativo necessarie, opportune o utili allo scopo di favorire il conseguimento dell'oggetto sociale.
La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse.
La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali.

Titolo II
Capitale sociale – Finanziamenti – Diritti dei soci – Quote – Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5
5.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6
6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società – in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento – è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

Articolo 7
7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.
7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto

sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 8

8.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/17. Ai fini del presente articolo 8, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

8.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

8.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

8.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunziato.

8.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.
8.6 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge o di parenti in linea retta del socio.
8.7 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione. Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.
8.8 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.
8.9 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
8.10 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
8.11 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.
8.12 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9

9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.
9.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.
9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
L'Organo Amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.
9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della So-

cietà, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'Organo Amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Qualora vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., ridotti della metà, ai lavoratori spetta la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e di controllo.

Titolo III
Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, l'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

10.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta motivata o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

10.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Titolo IV
Decisioni dei soci – Assemblea

Articolo 11

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori, salvo quanto previsto dall'art. 9, ultimo comma del presente Statuto;

c) la nomina del sindaco unico o dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e/o del revisore legale dei conti, salvo quanto previsto dall'art. 9, ul-

timo comma del presente Statuto;
d) le modificazioni dello Statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 23, punto 23.2, del presente Statuto;
i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
l) le autorizzazioni previste nell'art. 17 dello statuto.
11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 12

12.1. L'assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).
12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
12.4. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.

Articolo 13

13.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di loro assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 14

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luo-

ghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;
b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.
14.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.
14.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5.
15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

Articolo 16

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.
16.2. In prima convocazione e nelle successive l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.
16.3. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.
16.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
16.5. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

Titolo V
Amministrazione – Rappresentanza

Articolo 17

17.1. La società è amministrata secondo quanto deciso dai soci all'atto della nomina, alternativamente da:
a) un amministratore unico;
b) due o più amministratori, con poteri disgiunti, congiunti o da esercitare a maggioranza, che agiscono in base agli articoli 2257 e 2258 c.c.;
c) un consiglio di amministrazione composto da due o più membri.
L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto – ai sensi dell'art. 11 – sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci e salvi i se-

guenti atti per i quali è richiesta una preventiva decisione dei soci:
i) acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari; ii) cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
iii) costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
iii) assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
iv) emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
v) costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
vi) acquisto e cessioni di partecipazioni sociali;
vii) costituzione di società.
Modalità di esercizio ed eventuali ulteriori limitazioni ai poteri degli amministratori possono essere stabilite all'atto della nomina o anche successivamente.
La nomina degli amministratori spetta ai soci.
Salvo diversa decisione dei soci, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c.
17.2. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.
17.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.
17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
17.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.
17.6 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 18

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata dall'organo di controllo. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.
18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.
18.3. La cessazione dell'Organo amministrativo per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, l'organo di controllo deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.
18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente ed eventualmente un vice presidente nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.
18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.
18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.
18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai membri dell'organo di controllo.
18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.
18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza

o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente dell'adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

18.15. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 19

19.1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Titolo VI
Organo di controllo e revisore legale dei conti

Articolo 20

20.1. L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati nel rispetto e aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c.

L'assemblea che procede alla nomina del sindaco o del collegio sindacale ne fissa il compenso e procede alla nomina del presidente del collegio sindacale.

Non possono rivestire la qualifica di sindaco i soggetti che rappresentano imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona fisica.

20.2. L'organo di controllo svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

20.3. I sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
20.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
20.5. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 21

21.1. Nei casi previsti dalla legge o quando i soci lo ritengono opportuno, l'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso, su proposta dell'organo di controllo, e la durata.
21.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

Titolo VII
Esercizi sociali – Utili

Articolo 22

22.1. L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno.
22.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.
22.3. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.
22.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla sorte degli utili, dopo il prelevamento di una somma destinata per legge a riserva legale fino a che questa non raggiunga il limite da quest'ultima previsto.

Articolo 23

23.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
23.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112; (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente

versato; (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
23.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
23.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
23.5. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 23.2. del presente articolo.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione – Trasformazione – Fusione –

Scissione – Cessione di azienda

Articolo 24

24.1. In caso di scioglimento della Società o perdita volontaria della qualifica di Impresa sociale, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa ovvero di perdita della qualifica di Impresa sociale, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 23.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

24.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda – da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere – gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Titolo IX
Norme Finali – Rinvio

Articolo 25

25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

F.to Giacomo Pisani

F.to Paolo Stefano Ruffini

F.to Maria Cinzia Restelli (L.S.)